



**COMUNE DI ALESSANDRIA**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL  
CIMITERO COMUNALE PER ANIMALI D'AFFEZIONE**

Stesura preliminare



## INDICE

|   |   |
|---|---|
| Articolo 1 – Finalità .....   | 2 |
| Articolo 2 - Oggetto .....  | 2 |
| Articolo 3 - Gestione della struttura .....                               | 2 |
| Articolo 4 - Spoglie animali destinate al cimitero e servizi offerti..... | 3 |
| Articolo 5 - Sistema dei trasporti .....                                  | 4 |
| Articolo 6 - Caratteristiche funzionali .....                             | 4 |
| Articolo 7 - Fosse e sistema di seppellimento.....                        | 4 |
| Articolo 8 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali .....                    | 5 |
| Articolo 9 - Vigilanza controllo e sanzioni .....                         | 5 |
| Articolo 10 – Tariffe .....   | 6 |
| Articolo 11 – Applicazione soggettiva.....                                | 6 |
| Articolo 12 - Entrata in vigore .....                                     | 6 |



## **Articolo 1 - Finalità**

1. L'Amministrazione del Comune di Alessandria intende perseguire, con l'applicazione del presente regolamento, le seguenti finalità:
  - a) consentire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali d'affezione deceduti;
  - b) garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità, degli animali e dell'ambiente.

2

## **Articolo 2 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità inerenti il funzionamento e la gestione della struttura, denominata "Cimitero Comunale per animali d'affezione", deputata ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione quali, ad esempio, cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, pesci ornamentali, e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.
2. Per la definizione di "animali d'affezione" si fa riferimento a quanto previsto dalle norme europee, statali e regionali.
3. Animali di grosse dimensioni quali, ad es. cavalli sportivi, devono essere precedentemente inceneriti presso idonea struttura autorizzata, prima di ammetterne le spoglie.
4. Quando la morte è dovuta comunque ad una delle malattie infettive diffuse, le spoglie sono incenerite presso idonea struttura autorizzata ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE 1069/2009 e il trasporto avviene secondo modalità previste dal medesimo regolamento.
5. Nel cimitero è consentito esclusivamente l'interro delle spoglie delle specie animali individuate e non la loro tumulazione.
6. Non potranno essere posizionate lapidi o pietre tombali di altezza superiore a 80 centimetri né realizzati nel sottosuolo contenitori in calcestruzzo o altro di simile.

## **Articolo 3 - Gestione della struttura**

1. La gestione della struttura è vietata a:
  - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale,
  - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro il sentimento per gli animali di cui al Titolo IX bis e art. 727 del codice penale;
  - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575; ovvero a misure di sicurezza non detentive.
2. Il soggetto gestore della struttura è tenuto al rispetto delle specifiche normative in materia di:



- a) gestione delle spoglie;
  - b) smaltimento dei rifiuti sanitari;
  - c) sicurezza sul lavoro.
3. Il soggetto gestore della struttura è inoltre tenuto a garantire la corretta gestione complessiva della stessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale nonché dal presente regolamento:
- a) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati;
  - b) lo sgombero della neve negli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
  - c) la gestione e manutenzione ordinaria degli impianti e relative reti, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi;
  - d) l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;
  - e) l'apertura del servizio al pubblico per almeno 6 ore giornaliere all'interno delle quali il gestore organizzerà l'orario di conferimento delle spoglie.
  - f) lo smaltimento dei rifiuti conformemente alle prescrizioni della normativa vigente;
  - g) la compilazione e la custodia del registro informatico delle sepolture secondo quanto previsto dal presente articolo.
4. Il servizio di custodia prevede la registrazione informatica, accessibile agli organi di controllo, delle spoglie animali, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. Il registro viene conservato dal gestore fino alla chiusura e dichiarazione di cessazione dell'attività e riporta:
- a) un codice progressivo di identificazione della registrazione;
  - b) le generalità dell'animale (nome e specie), l'eventuale microchip, gli estremi identificativi del proprietario (o del consegnatario, se diverso dal proprietario);
  - c) il certificato di proprietà o altra documentazione attestante il possesso dell'animale o auto-dichiarazione;
  - d) l'ora e la data del ricevimento di spoglie animali, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;
  - e) gli estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, dei resti mortali o di tumulazione, dei resti mineralizzati o delle ceneri;
  - f) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero;
  - g) le certificazioni veterinarie acquisite dovranno essere allegate al registro;
  - h) il numero progressivo di registrazione.
5. Il registro, alla cessazione dell'attività, è consegnato al Comune.
6. Al proprietario/conferitore delle spoglie, dei resti mortali, dei resti mineralizzati o delle ceneri è rilasciata una ricevuta di conferimento.
7. Le violazioni di cui ai commi 3, 4, 5 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria così come deliberato dal Comune di Alessandria. Le violazioni di cui al comma 4 comportano l'obbligo dell'aggiornamento del registro.

#### **Articolo 4 - Spoglie animali destinate al cimitero e servizi offerti**

1. La struttura accoglie spoglie di animali detti "d'affezione o da compagnia", classificate nella "Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione" di cui al Regolamento 1069/2009/CE.
2. La certificazione medica veterinaria, richiesta per il trasporto delle spoglie animali, riporta il Comune in cui è avvenuto il decesso.
3. Si definiscono animali di piccola-media taglia quelli di peso inferiore ai 40 kg. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso. Animali di taglia superiore dovranno essere preventivamente inceneriti presso idonea struttura autorizzata.



4. Indipendentemente dalla taglia, sono accolti nel cimitero i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 1.
5. Possono essere offerti i seguenti servizi:
  - a) seppellimento di spoglie e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;
  - b) disseppellimento degli stessi.
6. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le parti anatomiche e le spoglie, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954).
7. Fatte salve le violazioni di natura penale, le violazioni di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo comportano sanzioni previste dal d.lgs. 01/10/2012 n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009".

#### **Articolo 5 - Sistema dei trasporti**

1. Le spoglie animali sono conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore biodegradabile, a perfetta tenuta, atto sia ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico, nonché esalazioni moleste durante il trasporto, sul quale deve essere riportata la dizione "Sottoprodotto di origine animale di Categoria 1 destinato solo all'eliminazione".
2. L'impresa che gestisce il sito cimiteriale è autorizzata dal locale servizio veterinario dell'ASL al trasporto delle spoglie animali. Tale servizio fornirà disposizioni relative alla pulizia e disinfezione dei veicoli utilizzati.
3. Le spoglie e i sottoprodotti animali sono accompagnati da certificazione medica veterinaria riportante il Comune in cui l'animale è deceduto, che costituisce autorizzazione al trasporto e che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali.
4. Le cassette contenenti le ceneri di animali sono trasportate con mezzi di cui al comma 2 del presente articolo o con quelli di altro soggetto autorizzato, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali deve essere riportata la dizione "Ceneri di animali d'affezione".
5. Il confezionamento finale, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero.
6. Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo comportano sanzioni previste dal d.lgs. 01/10/2012 n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009". Le violazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria così come indicato in apposita deliberazione del Comune di Alessandria.

#### **Articolo 6 - Caratteristiche funzionali**

1. L'organizzazione dei campi delle sepolture avviene secondo modalità di funzionalità nell'uso delle aree disponibili, tenendo conto che tali aree sono rese accessibili ai disabili.
2. L'accesso di animali vivi all'interno del Cimitero per animali è consentito ed il gestore dovrà vigilare affinché gli animali non vengano lasciati liberi di muoversi autonomamente per alcun motivo ed in nessuna occasione; l'accesso ai cani avvenga con guinzaglio di lunghezza massima 1,5 mt e museruola al seguito; che si provveda alla raccolta degli escrementi e a che non vengano calpestate le sepolture.
3. Le violazioni al presente articolo ammettono una sanzione amministrativa pecuniaria così come indicato in apposita deliberazione del Comune di Alessandria e l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.

#### **Articolo 7 - Fosse e sistema di seppellimento**

1. Il cimitero dispone di apposite aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie e dei



- resti mortali.
2. Ogni fossa può contenere un'unica cassa ed ogni cassa può contenere un unico animale morto. Le casse devono essere di materiale biodegradabile e non devono contenere casse di metallo (es. zincate) o parti di altro materiale non biodegradabile.
  3. Il fondo di ogni fossa dista non meno di m. 0,50 dal massimo livello di falda.
  4. La profondità delle fosse varia da un minimo di cm. 70 per animali di piccola taglia e resti mortali, a un massimo di m. 1,5 per animali di grossa taglia dopo che sia stato deposto il contenitore della spoglia dell'animale.
  5. Le dimensioni delle fosse devono essere adeguate alle spoglie da interrare.
  6. La distanza tra le fosse è minimo m. 0,50.
  7. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con numero progressivo e targa riportante unicamente estremi identificativi dell'animale (foto dell'animale, specie e nome dell'animale, data di morte).
  8. Il turno di esumazione è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grossa taglia; qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si dovrà procedere alla risepoltura in terra, previa sistemazione della cassa; qualora la carcassa sia completamente mineralizzata sarà possibile cremare le ossa e le relative ceneri potranno essere sparse in uno spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario.
  9. Il terreno liberato, previa disinfezione, è utilizzabile per nuove sepolture.
  10. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti non individualmente.
  11. I resti mortali da disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali sono seppelliti o inceneriti.
  12. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell'anno, disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale a seguito di parere espresso dal Servizio Veterinario ASL, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.
  13. Fatti salvi eventuali fatti di natura penale, le violazioni al presente articolo prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria così come indicato in apposita deliberazione del Comune di Alessandria e l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.

#### **Articolo 8 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali**

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti secondo i disposti del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219.
2. Fatto salvo le violazioni di natura penale, le violazioni al presente articolo comportano sanzioni previste dal d.lgs. 01/10/2012 n. 186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1069/2009".

#### **Articolo 9 - Vigilanza controllo e sanzioni**

1. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione del presente regolamento, mentre lo stesso Comune si avvale dell'ASL competente per territorio, per la vigilanza igienico sanitaria.
2. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali compreso il presente regolamento e quindi provvedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale e i Servizi Veterinari e i Servizi di Igiene dell'ASL.
3. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della legge 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai singoli articoli o, se non previste, da apposita



deliberazione del Comune di Alessandria.

4. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un'attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell'attività per un determinato periodo) ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
5. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente. In caso di contestazione della violazione mediante notificazione, i termini per l'adempimento si computano a decorrere dalla stessa. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
6. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 5, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.
7. Il Comune, su proposta dell'ASL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.
8. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli art. 17 e 18 della l. 689/81.

#### **Articolo 10 – Tariffe**

1. Le tariffe relative alle sepolture ed ai servizi offerti nel “Cimitero per Animali d'affezione” comunale sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta del Comune di Alessandria.

#### **Articolo 11 – Applicazione soggettiva**

1. L'accesso al cimitero è consentito esclusivamente alle spoglie e ai resti di animali di proprietà di soggetti residenti nel Comune di Alessandria e dei comuni che sono e saranno convenzionati con lo stesso nella gestione del canile.

#### **Articolo 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.